REGOLAMENTO (CEE) N. 258/71 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1971

relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione di zucchero greggio di barbabietole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 4, e l'articolo 38,

considerando che, a causa delle eccedenze di zucchero nella Comunità e delle possibilità di smercio sul mercato internazionale dello zucchero, è indicato procedere ad una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di zucchero greggio di barbabietole ;

considerando che le norme generali e i particolari della procedura di gara per la determinazione della restituzione all'esportazione per lo zucchero sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2488/69 (4), nonché dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero (5) ;

considerando che, per rendere possibile in forma continuativa la conclusione di contratti di esportazione, è necessario indire una gara permanente, valida sino ad una data da determinare successivamente, che preveda gare parziali ad un ritmo settimanale ;

considerando che, per semplificare la procedura amministrativa, è opportuno prevedere una quantità minima per le offerte ;

considerando che, tenuto conto della situazione sul mercato dello zucchero, è opportuno prevedere un regime speciale per la durata di validità dei titoli d'esportazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri indicono una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione di zucchero greggio di barbabietole. Tali Stati membri procedono a gare parziali durante il periodo di validità della gara permanente.

Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali hanno luogo conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 766/68, alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 394/70 e secondo le disposizioni che seguono.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, la gara permanente e valida fino ad una data da determinare ulteriormente.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale

a) decorre dal giorno di pubblicazione del bando di gara permanente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e

b) scade alle ore 10,00 del primo mercoledì che viene dopo il decimo giorno seguente quello di detta pubblicazione.

2. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le successive :

a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente e

b) scade alle ore 10,00 del mercoledì della settimana successiva.

3. Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, lettera b), il termine di presentazione delle offerte non scade

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.
(4) GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 12.
(5) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

mercoledì 2 giugno 1971, bensì martedì 1° giugno 1971, alle ore 10,00.

4. Nel periodo durante il quale in Italia è applicata l'ora detta «estiva» le ore limitate stabilite nei precedenti paragrafi s'intendono ritardate di 1 ora in detto Stato membro.

Articolo 5

1. Un'offerta è valida soltanto se :

a) si riferisce ad almeno 500 tonnellate e

b) l'ammontare della restituzione proposta è indicato per 100 chilogrammi di zucchero greggio di barbabietole della qualità tipo.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 394/70, la quantità da esportare indicata nell'offerta deve essere espressa in peso effettivo.

Articolo 6

Le offerte presentate a seguito di una gara parziale sono comunicate immediatamente alla Commissione dagli Stati membri.

Articolo 7

I titoli di esportazione rilasciati a seguito di una gara parziale sono validi dal giorno del rilascio fino alla scadenza del quinto mese successivo a quello in cui sono stati rilasciati.

Tuttavia la durata di validità dei titoli d'esportazione, rilasciati in seguito a gare parziali per le quali possono essere presentate offerte successivamente al 7 aprile 1971, è limitata al 30 settembre 1971.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI